ENTE PUBBLICO

Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata A.R.L.A.B

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C), per il potenziamento dell'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB).

REGIONE BASILICATA

AGENZIA REGIONALE LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C), per il potenziamento dell'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 di approvazione del "*Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTA la legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 che detta "*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56*", con la quale la Regione Basilicata ha provveduto, tra l'altro, al riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale delegate alle Province di Basilicata con la L. R. 11/12/2003, n. 33";

VISTA la legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 di "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro ed Apprendimento Basilicata)*", ora ridenominata "*Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (ARLAB)*" ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38**;**

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 30 dicembre 2016, come modificata con successive deliberazioni n. 75 dell'11 settembre 2018, n. 106 del 30 ottobre 2018 e n. 13 dell'11 maggio 2021, con la quale sono stati approvati, fra l'altro, il modello organizzativo dell'Agenzia, la dotazione organica e la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante "*Modifiche e integrazioni al decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-*ter*, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

CONSIDERATO in particolare che l'articolo 249 del citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 "*, in particolare l'art. 18, convertito con Legge 21 maggio 2021 n. 69;

VISTO il Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", in particolare il Capo III "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, pubblicata nella GU Serie Generale n. 128 del 31 maggio 2021;

VISTO in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera a), nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale e secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a);

CONSIDERATO che ai sensi del richiamo articolo l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, lettera c-bis),

conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";

VISTE le "*Linee guida sulle procedure concorsuali*" emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con direttiva n. 3 del 24.04.2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*";

VISTI gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i quali il trenta per cento dei posti nei concorsi pubblici è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante "*Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO che ai fini della quota d'obbligo ex art. 3 della legge n.68/99, dalla rideterminazione della base di computo - ampliata in previsione delle nuove assunzioni - risulta la scopertura di n. 2 unità lavorative rispetto alle categorie delle persone disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "*Norme in favore dei privi della vista per*

l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 24 e l'articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della*

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*" e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", *che ha introdotto le prime misure di rafforzamento dei Centri per l'Impiego in previsione dell'introduzione dell'istituto del "reddito di cittadinanza*" prevedendo le risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per le relative assunzioni presso detti Centri per l'Impiego;

VISTO in particolare l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui comma 258 prevede, limitatamente alle procedure concorsuali di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, la deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 con cui è stato istituito il "reddito di cittadinanza" e sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie destinate al rafforzamento dei Centri per l'Impiego;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in altri settori di intervento della Regione Basilicata*", che, all'art. 23, ha demandato all'ARLAB, in quanto ente regionale titolare delle funzioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2015 e della gestione dei Centri per l'Impiego ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 9/2016, l'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 258, della Legge n. 145/2018 in materia di potenziamento dei centri per l'impiego;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74 con il quale è stato adottato il "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro";

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2020, recante "*Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*";

PRESO ATTO che, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del D.L. n. 4/2019, il Piano straordinario di cui sopra ha ripartito tra le regioni le unità di personale da assumere e le risorse finanziarie a tal fine necessarie (art. 2) e ha disciplinato le modalità di trasferimento alle regioni delle suddette risorse (art. 3);

ACCERTATO che, per espressa previsione della Legge n. 145/2018 e del D.L. n. 4/2019, le risorse di cui ai provvedimenti sopra citati, quantificabili dal 2021, a regime, in € 4.592.714,17 annui, sono certe e continuative (cfr. art. 1, comma 258, Legge n. 145/2018 - "*a decorrere dall'anno 2020*" e art. 12, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2019 - "*a decorrere dall'anno 2021*");

VISTA la legge regionale n. 47 del 29.10.2021 di approvazione del "*Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 dell'Agenzia ARLAB* ";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 08 settembre 2021, di conferimento allo scrivente dr. Francesco Paolo Di Ginosa dell'incarico di direttore generale dell'ARLAB;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.982 del 14.12.2021 con la quale è stato approvato il "*Piano Triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia ARLAB*", giusta DDG n. 24 del 17.11.2021, ed in particolare il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, comprensivo di schede per figura professionale con relativa declaratoria come convenuto in sede di Conferenza Stato Regioni, costituente adempimento preliminare e necessario per porre in essere i provvedimenti concernenti le procedure di selezione del personale come sopra quantificato e suddiviso per annualità e fonte di finanziamento;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, e la valutazione dei titoli, in conformità alla richiamata disciplina dell'articolo 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata si avvale, sulla base di apposita convenzione, in qualità di associato di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle

P.A - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione;

VISTA la nota del 14.12.2021 prot. n. 577 con cui l'ARLAB ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 avente oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021 recante "*Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"*;

VISTO il Decreto-Legge del 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia."*

VISTO Il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021 recante le modalità attuative per assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 224 del 18 settembre 2021). (GU Serie Generale n.234 del 30-09-2021);

RITENUTO di dover avviare i concorsi pubblici per titoli ed esami ai fini della copertura dei posti finalizzati al rafforzamento dei Centri per l'Impiego previsto dai richiamati atti di pianificazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 15.03.2022 con la quale sono stati approvati i relativi bandi di concorso;

RENDE NOTO

Articolo 1 – posti messi a concorso e riserve

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 32 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso l'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento - Centri per l'impiego della Regione Basilicata, nei seguenti profili professionali:

Codice	Profilo professionale	Posti a bando	Riserva ai sensi dell'art.1 della Legge n. 68/99
CPI - ISA	Istruttore amministrativo	12	1
CPI - IML	Istruttore mercato del lavoro	18	1
CPI -ILS	Istruttore logistica, sicurezza, impianti e manutenzione	2	0
TOTALE		**32**	**2**

2. I vincitori di ciascuna procedura procederanno alla scelta delle sedi in ordine di graduatoria sino alla copertura dei posti per singolo CPI come di seguito riportati e secondo quanto disposto dal successivo art. 10:

Sede	n. posti		
	CPI - ISA	CPI - IML	CPI -ILS
CPI Potenza	2	1	1
CPI Melfi	1	2	
CPI Lauria	1	1	
SPI Villa D'Agri	1	1	
CPI Senise	1	2	
SPI Baragiano	1	1	
SPI Genzano	1	1	
CPA Lavello		1	
SPI Laurenzana	1		
CPI Matera	1	1	1
CPI Valbasento	1	3	
CPI Policoro	1	2	
SPI Stigliano		1	

SPI Ferrandina			
SPI Ticarico		1	
TOT.	12	18	2

3. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all'esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito istituzionale www.agenziaregionalelab.it e sul sito http://riqualificazione.formez.it/.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. Ai sensi degli articoli 1, 3 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è prevista la riserva di n. 2 unità lavorative rispetto alle categorie delle persone disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 per i profili sopra indicati;
6. Resta fermo che in caso di non partecipazione o di non idoneità di unità lavorative in favore delle quali è disposta la riserva, l'Amministrazione procederà all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria.
7. Resta fermo che il reclutamento del personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego di cui al precedente comma 1 dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'assunzione è subordinata,

quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Basilicata entro la conclusione della procedura concorsuale, il concorso sarà conseguentemente revocato, in tutto o per la parte dei contingenti per anno per i quali non siano state trasferite le relative risorse finanziarie, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti Agenzia Regionale ARLAB. In ogni caso, si provvederà a scaglionare le assunzioni, nel rispetto dell'ordine di graduatoria dei vincitori, secondo i contingenti per anno indicati al comma 1 del presente articolo, in relazione al trasferimento delle risorse di cui al citato Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, ai sensi dell'art. 38, comma 1 e 3 *bis*, del D. lgs. n. 165/2001, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) con specifico riferimento al profilo di Istruttore logistica sicurezza e impianti di manutenzione (**codice CPI-ILS)**: essere in possesso del diploma di Maturità di Perito Industriale o di Maturità Tecnica Industriale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso istituti scolastici statali, paritari o legalmente riconosciuti della Repubblica. I candidati in possesso dei suindicati titoli di studio o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato

equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it;

e) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Per le categorie protette disabili, compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

f) godimento dei diritti civili e politici;

g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

k) Per la riserva prevista in favore degli appartenenti alle categorie protette, di cui all'art. 1 della Legge 68/99, i candidati devono altresì: essere iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della Legge 68/99 tenuti dal Servizio per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza (o in alternativa presso altro servizio per il Collocamento Mirato nel territorio dello Stato).

l) I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione, di effettuare ai sensi della vigente normativa, i controlli sulle

dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione e la decadenza dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all'esito della verifica del possesso dei medesimi requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Articolo 3 - Procedura concorsuale

1. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
   a) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 6 del presente bando, distinta per profilo professionale di cui al precedente art.1, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso, ovvero una eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 12.11.2021;
   b) una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente bando.
2. La prova selettiva scritta si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. La valutazione dei titoli di cui alla lettera b) è effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli e le esperienze professionali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale o non correttamente inseriti nella medesima non sono presi in considerazione.
3. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente art. 1 redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e di servizio.
4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione, di effettuare ai sensi della vigente normativa, i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione e la decadenza dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all'esito della verifica del

possesso dei medesimi requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Articolo 4 - Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità

1. Il presente bando viene pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Serie Concorsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami". E' altresì disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/, sul sistema «Step-One 2019» ed altresì in formato integrale sul sito Web istituzionale della Regione Basilicata https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp e sul sito Web istituzionale dell'ARLAB https://www.agenziaregionalelab.it/. Di tale pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami" ;
2. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1 comma 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami", attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.. Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette, improrogabilmente, più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, il candidato dovrà versare una quota pari a €. 10,00 (dieci/00 euro) per le spese di segreteria e amministrative sulla base delle indicazioni

riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più profili professionali di cui all'art. 1 del presente bando il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascuno di essi. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno riportare:
    a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
    b. il codice fiscale;
    c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
    d. il godimento dei diritti civili e politici;
    e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
    f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
    g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
    h. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego.
    i. per le categorie protette disabili, compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere;

j. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'Istituto Scolastico che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;

k. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità indicate nell'art. 2 del bando;

l. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo art. 7;

m. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;

n. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando; l'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici.

o. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;

p. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;

q. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.

6. Ciascuna domanda inoltrata per la partecipazione alla selezione per ciascun profilo professionale deve contenere la dichiarazione dell'avvenuto versamento del contributo di partecipazione di euro 10,00, effettuato secondo le modalità indicate nel form di compilazione della domanda di partecipazione.
7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando. Nella domanda di partecipazione devono essere espressamente dichiarati anche eventuali titoli da sottoporre a valutazione e i titoli preferenziali o di precedenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno valutati.
8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni

rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

9. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. I candidati diversamente abili o con disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, nonché di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione del proprio handicap o DSA che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap o il DSA determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato

per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
12. L' Amministrazione, anche per il tramite di Formez PA può riservarsi di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
14. L' ARLAB (di seguito, l'Amministrazione) e l'affidatario del servizio non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
15. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i

candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la presa in carico delle richieste di assistenza inviate nei tre giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5 - Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento dell'ARLAB, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.agenziaregionalelab.it verrà nominata, per ciascun codice di concorso, la Commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa, competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e informatiche.
2. Inoltre l'Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la Commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 6 - Prova scritta

1. Formez PA trasmetterà alle Commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta.
2. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione

epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sistema «Step-One 2019». L'avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

3. La prova scritta, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1, consiste nella risoluzione di quaranta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese e delle tecnologie informatiche e, con riferimento ai codici di concorso di cui al precedente articolo 1, delle seguenti materie:

A) **Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC)**

- normativa statale e regionale in materia di politiche e servizi per il lavoro con particolare riferimento a Legge 12 marzo 1999, n. 68; Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150; Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (solo per le modifiche alla L.68/99); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018 n. 4 (LEP); L.R. 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nelle vita attiva (S.I.A.P.)"; L.R. 13 maggio 2016 n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (LAB - Lavoro ed Apprendimento Basilicata)"; DGR Basilicata 24 maggio 2016 n. 557; Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4; DGR Basilicata 24 ottobre 2017, n. 1130; DGR Basilicata 10 luglio 2018, n. 643; DGR Basilicata 6 novembre 2019, n. 809;elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L. 241/90 e ss. mm.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.), all'attività contrattuale della pubblica amministrazione (D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici) e all'ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Basilicata (Dlgs.165/2001, Dlgs 150/2009, diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti);
- elementi di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all'assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Basilicata;
- elementi di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati);

B) **Istruttore -Operatore mercato del lavoro (codice CPI-OML)**

- normativa statale e regionale in materia di politiche e servizi per il lavoro con particolare riferimento a Legge 12 marzo 1999, n. 68; Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150; Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (solo per le modifiche alla L.68/99); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018 n. 4 (LEP); L.R. 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nelle vita attiva (S.I.A.P.)"; L.R. 13 maggio 2016 n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (LAB - Lavoro ed Apprendimento Basilicata)"; DGR Basilicata 24 maggio 2016 n. 557; Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4; DGR Basilicata 24 ottobre 2017, n. 1130; DGR Basilicata 10 luglio 2018, n. 643; DGR Basilicata 6 novembre 2019, n. 809;
- elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss. mm.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii; Legge regionale 10/2000 e s.m.i);
- elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE

C) Istruttore -Operatore logistica, sicurezza, impianti e manutenzione (codice CPI-OLS)

- Nozioni di Elettrotecnica, Elettronica, Meccanica, Termotecnica – Disegno tecnico ed edile. Elementi di progettazione di impianti elettrici, di illuminazione, termici.
- elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss. mm.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii; Legge regionale 10/2000 e s.m.i);

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,20 punti.

4. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

5. La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti.
7. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, comporta l'esclusione dal concorso. Per l'espletamento delle attività di accoglienza ed identificazione dei candidati, nonché quelle di vigilanza in senso stretto, l'Amministrazione può avvalersi di soggetti appositamente incaricati.
8. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, calcolatrici, altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro o con altri. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7 -Valutazione dei titoli di studio e di servizio

1. La valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, è effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di

ammissione al concorso.

2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria definitiva di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti ripartiti tra titoli di servizio (massimo 4 punti) e titoli di studio (massimo 6 punti).
5. La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

a.1) <u>Titoli di studio legalmente riconosciuti fino ad un massimo di 6 punti secondo i criteri seguenti:</u>

- **0,50** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 60 e 70/100 (o tra 36 e 42/60);
- **1,00** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 71 e 80/100 (o tra 43 e 48/60);
- **1,50** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 81 e 90/100 (o tra 49 e 54/60);
- **2,25** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 91 e 95/100 (o tra 55 e 57/60);
- **3,00** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 96 e 99/100 (o tra 58 e 59/60);
- **3,50** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto 100/100 (o 60/60) ed eventuale lode;
- **1,00** punto per ogni laurea (L);
- **1,50** punti per ogni diploma di laurea (DL), Laurea magistrale (LM) o Laurea specialistica (LS) che non costituisca il naturale proseguimento della laurea (L) già eventualmente inserita;
- **0,50** punti per ogni master universitario di primo livello;
- **1,00** punto per ogni master universitario di secondo livello;

- **1,50** punti per ogni dottorato di ricerca o diploma di specializzazione universitaria.

  Sarà valutato un solo titolo per ogni voce del suindicato elenco.

a.2) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 4 punti:

Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità:

- **0,50** punti per ogni anno di esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 1/01/2015 e riferita ad attività svolte presso i Centri dell'impiego della Regione Basilicata, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
- **0,35** punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165;

6. Per la valutazione dei titoli di professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi:
   a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuative diviso per 12;
   b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
   c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
   d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza di del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno;
7. Le commissioni esaminatrici stilano la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e di servizio.
8. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. N.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché delle riserve dei posti previste dal presente bando.

Articolo 8 - Preferenze e precedenze

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

a. gli insigniti di medaglia al valore militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a fine ferma o rafferma.

2. Costituiscono inoltre titoli di preferenza a parità di merito:
   a. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-*octies*, comma 1-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come

modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-*octies*, comma 1-*quinques* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c. in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
   a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
   b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende fa valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *protocollo@pec.formez.it*, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 9 - Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito, per ciascuna tipologia dei posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1, è approvata dall'Amministrazione.

2. La graduatoria finale di merito é pubblicata sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale https://www.agenziaregionalelab.it

3. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, nella sezione «Concorsi».

4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito http://riqualificazione.formez.it . Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10 – Scelta della sede e assunzione in servizio

1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso, sono assegnati alle sedi di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.
2. I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili messi a concorso, fatta salva la scelta prioritaria nell'ambito dell'elenco delle sedi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6.
3. La scelta di cui al comma 1 è manifestata attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito Web istituzionale dell'ARLAB https://www.agenziaregionalelab.it/, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. Il candidato che subentrerà

per effetto dello scorrimento determinato dalla rinuncia di altro candidato vincitore sarà assegnato d'ufficio alla sede restata scoperta dalla rinuncia di cui sopra.

5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5 bis del D Lgs. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni; pertanto in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1998 n. 325 in materia di mobilità compensativa ad eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia**.**

Art. 11 - Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/
2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti Concorso ARLAB Centri per

l'impiego – Categoria C – Codice Profilo». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta telematica.

5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. Gli stessi dati verranno raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura di reclutamento – ivi compresa la Commissione esaminatrice - opportunamente autorizzati ed istruiti dai predetti soggetti. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'ARLAB e per essa la dott.ssa Loredana Campagna alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti all'indirizzo protocollo@lab.regione.basilicata.it
6. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma - nella persona del dirigente dell'area obiettivo Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.
7. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

8. Formez PA è autorizzato a trasferire i dati personali, comuni e particolari, dei partecipanti ed eventualmente altri elementi delle fasi concorsuali, al Portale del reclutamento a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri come previsto dall'articolo 3 comma 7 della legge 56/2019.
9. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
10. Nel sito dell'Amministrazione regionale alla URL: https://www.agenziaregionalelab.it/ è disponibile l'informativa ai sensi del Reg. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 - Norme di salvaguardia

1. Il presente Bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione nei ruoli della stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.
3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
5. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente bando di concorso, anche limitatamente ad uno o più profili, comunque, di non dare seguito al concorso, ovvero anche per cause operative o tecniche non prevedibili ove sopravvengano circostanze che a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosiegui della procedura , ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare la Regione Basilicata si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei

vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.

6. L'assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.
7. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale – Potenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paolo DI GINOSA